



TRIBUNALE ORDINARIO di MANTOVA

Ufficio Procedure Concorsuali

oooooooo

Il Giudice Delegato,

- letto il ricorso n. 5/25 depositato in data 3-11-2025 concernente la domanda formulata da Gerelli Valter (nato a San Martino dell'Argine il 20-8-1946 e ivi residente in Piazza Draghetti, 1; C.F.: GRLVTR46L20I005C) ai sensi dell'art. 283 CCI;
- ritenuta la propria competenza territoriale ex art. 27 co. 2 CCI atteso che l'istante è residente in Comune facente parte del circondario del Tribunale;
- esaminata la relazione predisposta dal gestore della crisi dott. Stefano Stringa;
- rilevato che il ricorrente riveste la qualità di debitore ex artt. 278 co. 3 e 1 co. 1 CCI essendo da tempo collocato in quiescenza ed essendo stato socio della Gerelli Metalli di Gerelli Walter e C. s.n.c., società di cui è stato dichiarato il fallimento dal Tribunale di Mantova chiuso con decreto del 12-6-2014;
- osservato che il ricorrente versa in una situazione di sovraindebitamento, tale da essere irreversibilmente incapace di adempiere regolarmente alle obbligazioni assunte, come emerge dai dati riportati alle pagine 5 e segg. del ricorso nonché dalla relazione del gestore della crisi;
- rilevato che il ricorrente non si è avvalso in precedenza del beneficio richiesto;
- considerato che il gestore della crisi, nell'attestare la regolarità e completezza della documentazione concernente la posizione reddituale dell'istante, ha indicato la causa del sovraindebitamento individuandola negli esiti negativi della gestione della società sopra menzionata culminati con la dichiarazione di fallimento;
- osservato che il debitore è incapiente non essendo titolare di beni mobili registrati, risultando intestatario di una modesta particella di terreno costituente un residuo che andrebbe volturato al Comune di San Martino all'Argine in forza del piano di lottizzazione a suo tempo eseguito come tale non suscettibile di valorizzazione e che

è titolare di una assegno pensionistico di circa € 874,00 mensili sui quali gravano l'assegno in favore della moglie per € 288,00 annui nonché rate di € 1.620,00 annui per l'ottenimento di un finanziamento con cessione del quinto né egli appare in grado, nemmeno in prospettiva futura, di offrire ai creditori alcuna utilità diretta o indiretta (l'ammontare dei debiti residui da pagare risulta indicato in € 226.573,91+ 5.400,00 +609.000,00 da cui detrarre il ricavato delle vendite coattive);

- osservato che l'art. 283 CCI richiede, quale specifico ulteriore presupposto, la meritevolezza del debitore e che, a tal fine, occorre verificare l'assenza di atti in frode e la mancanza di dolo o colpa grave nella formazione del sovraindebitamento;

- considerato che è onere del debitore fornire prova positiva della sussistenza del predetto requisito e cioè di avere assunto le proprie obbligazioni con la ragionevole prospettiva di poterle adempiere e di non avere compiuto atti fraudolenti;

- osservato che dalla relazione del gestore della crisi e dagli atti allegati si desume che l'istante non ha cagionato il proprio sovraindebitamento con dolo o colpa grave in considerazione delle ragioni del suo verificarsi come sopra indicate né sussiste prova che l'istante abbia impiegato i propri redditi per contrarre spese voluttuarie o futili;

- rilevato che le condanne penali riportate per omicidio colposo e omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali (con applicazione della pena su richiesta) non sono ostative al riconoscimento del beneficio, rilevandosi quanto alla seconda che il mancato versamento è derivato non da atti di *mala gestio* ma in conseguenza dell'andamento negativo dei risultati di gestione della società in nome collettivo di cui l'istante era stato socio;

- considerato pertanto che il ricorso debba trovare accoglimento;

P.T.M.

- visto l'art. 283 CCI, accoglie il ricorso presentato da Gerelli Valter (nato a San Martino dell'Argine il 20-8-1946 e ivi residente in Piazza Draghetti, 1; C.F.: GRLVTR46L20I005C) e concede la esdebitazione dai debiti per atto o fatto anteriori al deposito del ricorso (effettuato in data 3-11-2025), il tutto con le esclusioni di cui all'art. 278 co. 6 e 7 e salvo quanto previsto dall'art. 283 co. 1 CCI;

- dispone che il gestore della crisi provveda a comunicare il ricorso, la relazione del gestore e il presente decreto -emendato ogni riferimento ad eventuali dati ultrasensibili

come ad es. le condizioni di salute- presso la residenza o la sede legale di ciascun creditore, alternativamente per lettera raccomandata a/r ovvero e-mail certificata, entro 15 giorni dalla comunicazione del presente decreto;

- avvisa i creditori che, entro 30 giorni dalla comunicazione di cui all'art. 283 co. 8 CCI, possono proporre opposizione;

- dispone che il gestore della crisi depositi una relazione circa la presenza o la mancanza di opposizioni appena decorso il termine di cui al punto che precede, riservando in alternativa la conferma o la revoca del decreto;

- stabilisce sin d'ora che, nel caso di conferma del decreto, il debitore depositi, tramite il gestore della crisi, entro il 31 gennaio di ogni anno del prossimo quadriennio (a far data da gennaio 2026) la dichiarazione annuale relativa alle sopravvenienze rilevanti e destinabili ai creditori, ai sensi dell'art. 283 co. 1 e 2 CCI, tenendo quale periodo di riferimento l'anno solare; il gestore della crisi depositerà nota di accompagnamento a corredo della dichiarazione segnalando ogni circostanza rilevante;

- dispone la pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet di questo Tribunale a cura del gestore della crisi.

Si comunichi.

Mantova, 10 novembre 2025.

Il Giudice Delegato
dott. Mauro P. Bernardi